



Spett.le  
**INTESA SANPAOLO**  
**Area di Governo Chief Operating Officer**  
**Direzione Centrale**  
**Affari Sindacali e Politiche del Lavoro**  
Piazza Ferrari 10  
20121 MILANO

Milano, 16 febbraio 2023

**Oggetto: Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo del 1° febbraio 2017  
Vostra lettera datata 22 dicembre 2022**

Ci riferiamo alla Vostra lettera datata 22 dicembre 2022 avente ad oggetto “Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo del 1° febbraio 2017” con la quale ci avete comunicato «*la formale e sostanziale disdetta di quanto previsto in tema di “contratto misto” a partire dal Protocollo richiamato in premessa nonché di ogni altro accordo aziendale nelle parti in cui sia in qualsiasi forma intervenuto sulla tematica del “contratto misto”*» e la cessazione dell’efficacia e dell’applicazione «*di quanto sopra indicato a decorrere dal 1° febbraio 2023*».

In relazione a quanto sopra, per effetto di tale Vostra comunicazione cessa dunque in via definitiva, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, l’esperimento del “contratto misto” in quanto riconducibile ad un accordo collettivo che peraltro, per espressa volontà delle Parti, era dichiaratamente sperimentale. In assenza di accordi collettivi validi e vigenti, **tale istituto non è pertanto più utilizzabile.**

Cogliamo l’occasione per rappresentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle **criticità** emerse durante il periodo di applicazione degli accordi (di cui ricordiamo il carattere sperimentale che non è mai stato superato):

- la decisione aziendale di assumere personale **sradicandolo dai territori di origine** per destinarlo a sedi distanti centinaia di chilometri ha prodotto un aggravio di costi economici e sociali ingiustificato e incomprensibile;
- l’**insufficienza** o l’**inadeguatezza** di tutti quegli strumenti e modalità (logistici, organizzativi, informatici e commerciali) che sarebbero necessari per un proficuo svolgimento della componente “autonoma” (a partire dalla disponibilità di locali in cui accogliere la clientela) ha rallentato e complicato la parte “autonoma” di tale istituto;
- l’**assenza** di effettivi margini di **autonomia** nella proposta commerciale, accompagnata da continue sollecitazioni commerciali aziendali, ha reso questa tipologia contrattuale “autonoma” solo in astratto, mentre nei fatti è minata da insuperati vincoli e limitazioni.

La mancata risoluzione di tali criticità, unita alla Vostra rigidità gestionale nell’assegnazione dei molti colleghi che alla fine del primo biennio si sono avvalsi della facoltà di trasformazione in contratto a full-time (punto essenziale di quell’accordo ed elemento irrinunciabile per le OO.SS. nonché elemento caratterizzante la tipologia contrattuale sperimentale) hanno caratterizzato l’intera fase di sperimentazione, la cui risultanza viene valutata da parte delle scriventi come negativa, conclusa e non ripetibile né tantomeno adattabile unilateralmente dall’azienda in ragione di una prassi contrattuale precedente.

Distinti saluti.

**Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo**  
**FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN**